

Capitolo 11 : VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

La seguente regolamentazione ha ad oggetto le uscite didattiche/partecipazione a manifestazioni e i viaggi d'istruzione, intendendosi per tali quelli che prevedono uscite di uno o più giorni.

Per quanto riguarda, invece, i viaggi di istruzione sono previste le seguenti indicazioni:

art. 1: periodo di svolgimento

I viaggi di istruzione, anche quelli a carattere ambientale, potranno svolgersi entro e non oltre il 10 maggio. Deroghe a tale limite potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico per singoli casi in presenza di motivate esigenze. Sarà cura degli organizzatori individuare il periodo al di fuori delle date previste dal calendario dei consigli di classe, predisposto all'inizio dell'anno scolastico.

art. 2: numero di partecipanti

Il viaggio d'istruzione potrà essere realizzato laddove partecipino almeno i 2/3 degli alunni della classe.

Il consiglio di classe, interclasse e il Consiglio d'Istituto, per motivi disciplinari, potranno decidere l'esclusione di singoli alunni dal viaggio d'istruzione, dandone tempestiva comunicazione alla famiglia.

art. 3: viaggio all'estero

Le destinazioni al di fuori del territorio nazionale saranno consentite soltanto per le classi della Scuola Secondaria di I grado. Deroghe a tale limite potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico per la partecipazione a progetti comunitari o in presenza di motivate esigenze.

art. 4: programma di viaggio

Il/i docente/i che intendono proporre un viaggio d'istruzione devono farlo nell'ambito delle programmazioni dei dipartimenti e dei consigli di classe indicando contestualmente date e/o periodi, il programma di viaggio con relative motivazioni didattiche e i nominativi degli accompagnatori effettivi e supplenti.

art. 5: accompagnatori

Dovrà prevedersi almeno un accompagnatore ogni 15 studenti (scuola secondaria) ed un accompagnatore ogni 10 studenti (scuola primaria e infanzia). Dovrà altresì essere previsto un docente accompagnatore supplente (ogni due effettivi), scelto anche al di fuori del Consiglio di classe e di interclasse. Ogni singolo docente non potrà partecipare a più di due viaggi di

istruzione, salvo casi eccezionali e su decisione del Dirigente Scolastico. È necessario un accompagnatore in più per viaggi particolari (campo scuola) e per ogni uno/due alunni in situazione di handicap, secondo la necessità.

art. 6: relazione finale

al termine di ogni viaggio di istruzione sarà cura dei docenti accompagnatori predisporre una relazione scritta sull'esito del viaggio, sull'itinerario svolto e sulla ricaduta didattica dello stesso.

art. 7: La funzione strumentale avrà l'incarico di organizzare e coordinare la realizzazione dei viaggi d'istruzione dell'intero istituto.

art. 8: Le visite guidate, e i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi alle attività sportive, devono essere mezzo di arricchimento dell'azione didattica e educativa e pertanto dovranno essere inserite nella progettazione nel rispetto delle delibere del Collegio dei docenti e di quanto previsto nel P.T.O.F.

art. 9: Al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento gli insegnanti daranno ai propri alunni gli opportuni elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul loro contenuto.

art. 10: Gli spazi temporali di effettuazione comprendono l'intero arco dell'anno scolastico.

art. 11: Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, delibera le uscite e visite didattiche, programmate dai Consigli di Classe o di Interclasse, nel rispetto della normativa vigente. Il Consiglio d'Istituto valuterà ogni singolo viaggio secondo i parametri sopra espressi, riservandosi di motivare adeguatamente la non approvazione.

art. 12: I genitori saranno avvisati dei viaggi e delle visite mediante comunicazione scritta.

art. 13: Il viaggio d'istruzione avendo esclusivamente finalità didattiche-educative legate alla programmazione non consente la presenza di persone estranee alla scuola (salvo particolari autorizzazioni). La presenza dei genitori è consentita soltanto su esplicita richiesta degli insegnanti di classe/sezione adeguatamente motivata e concordata con tutti i docenti partecipanti.

art. 14: Agli alunni che eccezionalmente non partecipano alla visita guidata è garantita la frequenza scolastica.

art. 15: Chiunque si reca alle visite di istruzione deve essere sotto copertura assicurativa.

art. 16: Le visite fatte nell'ambito del comune vengono organizzate dagli insegnanti interessati che informeranno il Dirigente Scolastico prima di ogni uscita.

art. 17: I genitori autorizzeranno di volta in volta ogni viaggio di istruzione o gita o uscita nell'ambito del comune con una dichiarazione scritta.